

STUDIO LEGALE  
**Avv. ANDREA ROMANO**  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
CORSO SOLERI 11 - 12100 CUNEO  
TEL. 0172 716718  
E-MAIL: ANDREA.ROMANO6969@ICLOUD.COM  
PEC: ANDREACOSMA.ROMANO@ORDINEAVVOCATICUNEO.EU

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO - ROMA**

**RICORSO per**

**LARUFFA Chiara** (C.F. LRFCHR95R47F335X), nata a Moncalieri (TO) il 7/10/1995, res. Torino, Via Matteo Pescatore 11, elettivamente domiciliata in Cuneo, Corso M. Soleri 11, presso l'Avv. Andrea Romano (C.F. RMNNRC69D28D205G), che la rappresenta e difende per mandato in data odierna in calce inserito nella busta telematica  
(PEC: andreacosma.romano@ordineavvodicuneo.eu),

- ricorrente -

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** [c.f.: 80185250588],  
in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, V.le Trastevere 76/A,  
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege  
con sede in Roma, via dei Portoghesi 12  
(PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

- amministrazione resistente -

e nei confronti di

[REDACTED]

[REDACTED]

- contro-interessato -

**per l'annullamento, previa concessione di misura cautelare**

**anche in forma monocratica**

- della comunicazione n. 34223 del 1/8/2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione avente ad oggetto "Comunicazione di rigetto e conclusione del procedimento per l'istanza acquisita al protocollo n. 26746 in data 9/8/2023" con cui è stata inoltrata istanza diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale acquisito in Germania ai fini dell'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia;
- di ogni atto antecedente, presupposto e/o comunque connesso e/o collegato e/o consequenziale a quello impugnato, quand'anche non comunicato alla ricorrente e/o dalla medesima non conosciuto.

**FATTO**

Laruffa Chiara, cittadina comunitaria, con Domanda n. 31241 inoltrata il 4/7/2023 e protocollata al n. 26746 in data 09/08/2023 chiedeva, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, al Ministero dell'Istruzione e del Merito il riconoscimento del proprio titolo abilitante costituito da Laurea triennale in lavoro sociale e pedagogia sociale (*Bachelor of Arts in Soziale Arbeit und Sozialpädagogik*) rilasciato dall'Università Evangelische Hochschule di Berlino, il 21/3/2018, in Germania, Paese membro dell'Unione Europea (**all. 1** - domanda di riconoscimento del titolo di formazione professionale Domanda n. 31241 inoltrata il 4/7/2023).

Il riconoscimento veniva chiesto ai fini dell'esercizio della professione di educatore dell'infanzia (cfr.doc.n.1).

All'uopo, unitamente alla domanda (cfr.doc.n.1), produceva:

- titolo relativo a formazione professionale abilitante posseduto: Laurea triennale in lavoro sociale e pedagogia sociale (**all. 2** - Bachelor of Arts in Soziale Arbeit und Sozialpädagogik conseguito il 21/3/2018 in Germania presso Evangelische Hochschule Berlin);
- titoli di scuola secondaria superiore posseduti: Laurea triennale in lavoro sociale e pedagogia sociale di cui al punto che precede (cfr. All.2); Laurea magistrale in Scienze dell'educazione (**all. 3** - Maitrise en Sciences de l'Education presso Université de Genève, Bd du Pont-d'Arve 40, 1205 Genève, Svizzera, titolo di scuola secondaria superiore posseduto (**all.4** - Diploma di maturità presso Liceo Internazionale Europeo Linguistico conseguito 8/7/2014) ed altri titoli posseduti (**all. 5** - Certificat complémentaire en sciences de l'éducation conseguito in Svizzera il 4/6/2021; **all. 6** - certificazione del livello di conoscenza della lingua italiana Livello Europeo C2 conseguito in data 02/07/2023;
- allegava inoltre di aver svolto esperienza professionale attinente alla disciplina oggetto di riconoscimento in altri Paesi dell'Unione Europea (Germania) consistente nell'aver lavorato come educatore d'infanzia 0-3 presso un asilo nido a Berlino per 4 mesi nell'anno 2018.

Parte ricorrente in virtù dei titoli suindicati partecipava all'avviso di selezione pubblica per esami indetto dalla Città di Torino, in esecuzione della propria Determina Dirigenziale n. 2331 del 11.05.2023, con avviso di selezione pubblica del 12.05.2023, relativo alla procedura selettiva per

la copertura a tempo pieno e indeterminato di 30 posti nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione – Funzionario pedagogico (S.P. 01/23) (**all.7** - domanda partecipazione 23-05-2023, articolato nelle seguenti due graduatorie: Graduatoria 1: specializzazione insegnante scuola infanzia – Posti 20; Graduatoria 2: specializzazione educatore nido infanzia – Posti 10 (**all.8** - avviso di selezione pubblica Comune di Torino 12/5/2023).

Con successiva Determinazione Dirigenziale n. 2650 del 23.5.2023 la Città, a parziale rettifica dei requisiti di accesso alla selezione *de qua*, quanto ai posti per educatore nido d'infanzia, ha integrato l'originario avviso di selezione con riferimento al requisito dei titoli di accesso. (**all.9** - avviso di selezione pubblica Comune di Torino 23/5/2023).

All'esito di tale procedura Laruffa Chiara si collocava utilmente nella posizione 265 (**all.10** - Graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale n. 4721 del 30/8/2023 e rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 138 del 12/1/2024).

Nonostante parte ricorrente fosse utilmente classificata nella graduatoria SP 01/23 - specializzazione educatore asili nido, il Comune di Torino in data 5/9/2023 comunicava a Laruffa che "non avendo ancora presentato l'equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero, con la presente siamo a comunicare che verrà convocata per l'assunzione, anche a tempo determinato, esclusivamente dopo la presentazione del provvedimento di riconoscimento emesso dalla competente autorità, che dovrà essere obbligatoriamente posseduto al momento dell'assunzione". (**all.11** - comunicazione e-mail Comune di Torino 5/9/2023), domanda di

riconoscimento del titolo estero che parte ricorrente aveva già presentato in data 4/7/2023 (cfr.all.1).

Nel mese di settembre 2023 parte ricorrente veniva informalmente contattata telefonicamente da una funzionaria del ministero la quale richiedeva di integrare la domanda fornendo un documento che attestasse l'abilitazione specificando in che contesti permette di lavorare e con quali fasce di età.

A seguito di tale comunicazione parte ricorrente in data 26/10/2023 inviava al funzionario ministeriale attestazione del Dipartimento del Senato per l'istruzione, la gioventù e la famiglia di Berlino contenente “Conferma del diritto ad esercitare, senza restrizioni, come figura professionale di pro-mozione del benessere dei bambini e dei giovani attraverso il riconoscimento statale di Lavoratore Sociale (B.A.) nel Land di Berlino.” (**all.12** - attestazione Dipartimento del Senato per l'istruzione, la gioventù e la famiglia di Berlino 24.10.2023).

Successivamente in data 26/2/2024 veniva inviata da parte ricorrente integrazione documentale che attestava che col titolo conseguito dalla ricorrente ella può esercitare in ambito professionale oltre l'assistente sociale anche la professione di educatore sociale in strutture per l'infanzia per l'assistenza a bambini in età prescolare dai 0 ai 6 anni d'età” (**all.13** - dichiarazione integrativa Ambasciata d'Italia a Berlino n. prot. 20262 del 26/2/2024; **all.13-bis** - Riconoscimento come lavoratrice sociale/educatrice sociale (B.A.) nello stato di Berlino Signora Chiara Laruffa: **all.13-ter** - Dichiarazione direttrice asilo bambini 0-6 anni 30/6/2018).

In data 1/8/2024, l'esponente riceveva comunicazione prot. n. 34223 dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si comunicava il rigetto e conclusione del procedimento per l'istanza acquisita al protocollo n. 26746 in data 9/8/2023.

Con tale nota l'amministrazione comunicava che in relazione l'istanza diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale acquisito in Germania ai fini dell'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia, si rappresenta che "dall'esame della documentazione prodotta, è emerso che Lei è in possesso di una qualifica professionale equiparabile in Italia alla professione di "educatore socio-pedagogico", mentre la scrivente Amministrazione è competente per il solo riconoscimento del profilo di "educatore dei servizi educativi per l'infanzia" , regolamentato dal D. Lgs. del 13 aprile 2017, n.65. Non è possibile, pertanto, accogliere l'istanza di riconoscimento da Lei avanzata" (**all.14** - comunicazione MIM prot. n. 34223 del 1/8/2024).

Nel frattempo il Comune di Torino ha continuato lo scorrimento della graduatoria del concorso Graduatoria Funzionario Pedagogico (S.P. 01/23), convocando per l'assunzione, per esempio, Vitagliano Simona, utilmente classificata nella graduatoria al n. 359 (**all.15** - e-mail convocazione 17/9/2024) quindi in posizione peggiore rispetto alla ricorrente.

In ogni caso la graduatoria del concorso è valida sino al 30/8/2025 (**all.16** - schermata sito istituzionale Comune Torino pagina concorsi),

per cui è interesse della ricorrente ottenere una pronuncia in suo favore per i seguenti

## **MOTIVI**

### **1. Violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990**

1.1 Nella fattispecie l'amministrazione scolastica non ha provveduto a comunicare all'istante (trattasi di procedimento ad istanza di parte) il preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990.

L'evidenziata circostanza evidenzia la fondatezza della proposta censura – articolata con tale motivo di ricorso – incentrata sulla dedotta violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990, venendo in rilievo nella specie un procedimento ad istanza di parte, per cui la comunicazione del preavviso di rigetto deve necessariamente precedere l'adozione del provvedimento finale di diniego da parte dell'amministrazione, pena la lesione delle garanzie partecipative che la legge riconosce al privato in sede procedimentale (ex pluribus e di recente TAR Lazio - Roma III n. 16460/2024).

Nel delineare la portata dell'istituto in considerazione, la giurisprudenza amministrativa ha infatti affermato che “l'introduzione nell'ordinamento, con legge 11 febbraio 2005 n. 15 del 2005, del preavviso di rigetto ha segnato l'ingresso di una modalità di partecipazione al procedimento, con la quale si è voluta ‘anticipare’ l'esplicitazione delle ragioni del provvedimento sfavorevole alla fase endoprocedimentale, allo scopo di consentire una difesa ancora migliore all'interessato, mirata a rendere possibile il confronto con l'amministrazione sulle ragioni da essa ritenute ostative all'accoglimento della sua istanza, ancor prima della decisione finale. L'istituto del cd. ‘preavviso di rigetto’ ha così lo scopo

di far conoscere alle amministrazioni, in contraddittorio rispetto alle motivazioni da esse assunte in base agli esiti dell'istruttoria espletata, quelle ragioni, fattuali e giuridiche, dell'interessato, che potrebbero contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa determinazione finale, derivante, appunto, dalla ponderazione di tutti gli interessi in campo e determinando una possibile riduzione del contenzioso fra le parti ..." (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. III, sent. 8 ottobre 2021, n. 6743).

I principi espressi trovano piena applicazione nel caso di specie, considerato che l'Amministrazione resistente, nel rendere il gravato provvedimento di diniego dell'istanza diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale acquisito in Germania ai fini dell'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia, ha fatto esercizio di un potere di carattere discrezionale, tenuto conto del fatto che rientra nell'ambito della discrezionalità amministrativa la valutazione inerente il riconoscimento del titolo estero, posto sostanzialmente a fondamento del diniego dell'istanza formulata dal ricorrente per cui è causa (in termini generali, cfr. ex multis TAR Lazio - Roma, sez. IV, sent. 9 febbraio 2023, n. 2258).

1.2. Ravvisata la fondatezza della censura inerente alla dedotta violazione dell'articolo 10-bis L. n. 241/1990, si intende evidenziare – alla luce del dato positivo di riferimento – il correlato effetto in termini di annullabilità del provvedimento (finale) adottato, oggetto del proposto gravame.

L'articolo 21 octies, comma 2, della medesima legge n. 241/1990, infatti, all'esito della modifica introdotta con l'art. 12, comma 1, lett. d), d.l. n.



76/2020 (convertito con l. n. 120/2020), impedisce l'applicazione del meccanismo di non annullabilità di cui alla medesima disposizione per il caso di violazione dell'articolo 10 bis.

Per effetto della richiamata novella legislativa, dunque, il mancato rispetto dell'obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, imposto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990, determina l'annullamento del provvedimento discrezionale senza che sia consentito all'amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. III, sent. n. 6743/2021, cit.).

**2. Violazione dell'art. 14 del d.lgs. 65/2017, del D.M. n. 378/2018 e Nota Allegata. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria, violazione e/o vizi del procedimento amministrativo, violazione di circolari, carenza di motivazione e contraddittorietà fra atti, inosservanza di auto-limiti, disparità di trattamento.**

Come ritenuto dalla dottrina la storia degli asili nido in Italia è stata caratterizzata da un percorso che, fin dalla sua origine, è stato mosso da esigenze assistenziali e di custodia dei figli delle madri lavoratrici, piuttosto che da motivazioni di natura educativa, laddove per contro sorte diversa è stata riservata alle scuole dell'infanzia che, a partire dai primi anni del Novecento, vennero considerate a tutti gli effetti collegate al sistema scolastico.

2.1. L'inizio delle istituzioni assistenziali dedicate alla prima infanzia, può essere individuata nel 1850 e viene fatta coincidere con l'apertura del "*Pio istituto di maternità e dei ricoveri per bambini*

*lattanti e slattati*", nella forma dell'Opera Pia a Milano, autorizzato con regio decreto del 26 aprile 1866, che aveva lo scopo di agevolare alle madri oneste e povere l'allattamento e l'allevamento dei propri bambini fino all'età in cui potevano essere ammessi agli asili di carità per l'infanzia, onde non rimanessero privi dell'opportuna custodia.

2.2. La l. 10 dicembre 1925, n. 2277, "*Protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia*", istituì l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (ONMI). L'ONMI era un ente parastatale, il quale nei confronti delle madri si poneva con intento di moralizzazione e di assistenza, senza prevedere finalità di emancipazione e di formazione; nei confronti dei/delle bambini/e era caratterizzata da finalità di igiene, di custodia, di assistenza senza alcuna finalità educativa. Alle operatrici non era pertanto richiesta alcuna preparazione professionale specifica.

2.3. Il primo intervento sistematico in materia si ebbe solo con la l. n. 1044/1971 "*Piano quinquennale per l'istituzione degli asili nido comunali con il concorso dello Stato*", che riconobbe a tutti i bambini e le bambine il diritto di accedere all'asilo nido inteso come servizio pubblico. L'articolo 1 di tale testo normativo afferma «lo scopo di provvedere alla temporanea custodia dei bambini, per assicurare una adeguata assistenza alla famiglia e anche per facilitare l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale». La legge *de qua* ancora non riconosce al nido una funzione educativa, ma di temporanea custodia, di assistenza e di sicurezza sociale, anche se pone le basi per gli sviluppi successivi, affermando in via definitiva l'esistenza dell'infanzia come elemento della società, assicurando ai

bambini e alle bambine opportunità di cura e formative, superando la logica meramente assistenzialistica che aveva caratterizzato le ONMI.

2.4. La natura anche formativa degli asili nido, nel vigore della disciplina di cui alla l. n. 1044/1971, trova un supporto anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale che ebbe modo al riguardo di precisare che "Il servizio fornito dall'asilo nido non si riduce ad una funzione di sostegno alle famiglie nella cura dei figli o di mero supporto per facilitare l'accesso dei genitori al lavoro, ma comprende anche finalità formative, essendo rivolto a favorire l'espressione delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali del bambino. Le finalità di educazione e formazione sono peraltro confermate a livello normativo, essendo ora gli asili nido riconosciuti come "strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni ed a sostenere le famiglie e i genitori" (art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria per il 2002")" [Corte Cost. n. 467 del 2002 che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la previsione dell'art. 1, comma 3, della l. 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi), nella parte in cui non prevede che l'indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l'asilo nido].

2.5. Con l'emanazione della l. n. 107/2015, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", detta "della Buona Scuola" viene infine istituito il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni di età, ai sensi del comma 181 lett. e) il quale prevede: "istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie, attraverso:

- 1) la definizione dei fabbisogni standard delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, prevedendo: 1.1) la generalizzazione della scuola dell'infanzia; 1.2) la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia; 1.3) gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia, all'età dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per

l'infanzia e dei docenti di scuola dell'infanzia, nonché il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254;

- 2) la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato di cui alla presente lettera;
- 3) l'esclusione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia dai servizi a domanda individuale;
- 4) l'istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei fabbisogni standard, prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte delle regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio;
- 5) l'approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di cui alla presente lettera, finalizzato al raggiungimento dei fabbisogni standard delle prestazioni;
- 6) la copertura dei posti della scuola dell'infanzia per l'attuazione del piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato anche avvalendosi della graduatoria a esaurimento per il medesimo

grado di istruzione come risultante alla data di entrata in vigore della presente legge;

- 7) la promozione della costituzione di poli per l'infanzia per bambini di età fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi;
- 8) l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di un'apposita commissione con compiti consultivi e propositivi, composta da esperti nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali".

2.6. Il sistema integrato di istruzione ed educazione dalla nascita fino ai sei anni è stato infine attuato con il d.lgs. n. 65/2017.

Istituendo il sistema integrato "zerosei", il decreto vuole mettere in connessione i servizi educativi per la prima infanzia, i nidi, con il primo ciclo di istruzione e formazione, la scuola dell'infanzia.

Con tale sistema viene pertanto riconosciuto pienamente il carattere formativo anche degli asili nido, costruendo un sistema integrato che superi la tradizionale separazione rispetto alla scuola dell'infanzia.

2.7. In particolare, a norma dell'art. 1 d.lgs. n. 65/2017 "1. Alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai sei anni, per sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, sono garantite pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali. 2. Per le finalità di cui al comma 1 viene progressivamente istituito, in relazione all'effettiva disponibilità di risorse finanziarie, umane e strumentali, il Sistema integrato di educazione e di istruzione

per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni. Le finalità sono perseguite secondo le modalità e i tempi del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 e nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 12". 3. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione: a) promuove la continuità del percorso educativo e scolastico, con particolare riferimento al primo ciclo di istruzione, sostenendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario, in cui le diverse articolazioni del Sistema integrato di educazione e di istruzione collaborano attraverso attività di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni; b) concorre a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali e favorisce l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini attraverso interventi personalizzati e un'adeguata organizzazione degli spazi e delle attività; c) accoglie le bambine e i bambini con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel rispetto della vigente normativa in materia di inclusione scolastica; d) rispetta e accoglie le diversità ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana; e) sostiene la primaria funzione educativa delle famiglie, anche attraverso organismi di rappresentanza, favorendone il coinvolgimento, nell'ambito della comunità educativa e scolastica; f) favorisce la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e la cura delle bambine e dei bambini, con particolare attenzione alle famiglie monoparentali; g) promuove la qualità dell'offerta educativa avvalendosi di personale educativo e docente con qualificazione universitaria e attraverso la formazione continua in servizio, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico territoriale. 4. Il Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca, nel rispetto delle funzioni e dei compiti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali, indirizza, coordina e promuove il Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale".

Il successivo art. 2 prevede che "1. Nella loro autonomia e specificità i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle proprie caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per la completa attuazione delle finalità previste all'articolo 1. 2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione accoglie le bambine e i bambini in base all'età ed è costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie. 3. I servizi educativi per l'infanzia sono articolati in: a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze. Presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in continuità con la scuola dell'infanzia; b) .....; c)....; 4. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato. 5. La scuola dell'infanzia, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, assume una funzione strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in continuità con i servizi



educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione. Essa, nell'ambito dell'assetto ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme sull'autonomia scolastica e sulla parità scolastica, tenuto conto delle vigenti Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, accoglie le bambine e i bambini di età compresa tra i tre ed i sei anni".

2.8. L'art. 4 dell'indicato d.lgs. a sua volta prevede che "1. Lo Stato promuove e sostiene la qualificazione dell'offerta dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia mediante il Piano di azione nazionale pluriennale di cui al successivo articolo 8, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici, in coerenza con le politiche europee: a) il progressivo consolidamento, ampliamento, nonché l'accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale, con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale; b) la graduale diffusione territoriale dei servizi educativi per l'infanzia con l'obiettivo tendenziale di raggiungere il 75 per cento di copertura dei Comuni, singoli o in forma associata; c) la generalizzazione progressiva, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, della scuola dell'infanzia per le bambine e i bambini dai tre ai sei anni d'età; d) l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini; e) la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia, prevedendo il conseguimento della laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria

integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, da svolgersi presso le università, senza oneri a carico della finanza pubblica, le cui modalità di svolgimento sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il titolo di accesso alla professione di docente della scuola dell'infanzia resta disciplinato secondo la normativa vigente; f) la formazione in servizio del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, anche al fine di promuoverne il benessere psico-fisico; g) il coordinamento pedagogico territoriale; h) l'introduzione di condizioni che agevolino la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia". 2. Gli obiettivi strategici di cui al comma 1 sono perseguiti nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili".

2.9. Peraltro mentre la normativa per l'accesso alla posizione di docente nella scuola dell'infanzia - già da tempo inclusa nel sistema di educazione e di istruzione - è da rinvenirsi nella normativa vigente al tempo di entrata in vigore dell'indicato d.lgs. n. 65/2017 (ivi compresa la normativa transitoria, come ricostruita anche dalle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2017 e n. 4 del 2019), in forza del rinvio di cui all'art. 4, comma 1 d.lgs. n. 65/2017, la disciplina per l'accesso ai posti di educatore nei servizi educativi dell'infanzia è da rinvenirsi, oltre che nel cennato art. 4 comma 1 lett. e), nell'art. 14 comma 3 d.lgs. n. 65/2017 secondo cui "A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe

L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto".

2.10. Al fine di gestire il passaggio dal vecchio al nuovo regime, l'art. 14 del d.lgs. 65/2017, prevede quanto segue:

- la nuova disciplina si applica per gli accessi alla professione dall'anno scolastico 2019/2020, con ciò facendo salvi gli accessi avvenuti in precedenza;
- continuano ad avere validità i titoli, riconosciuti in precedenza validi dalla normativa regionale, conseguiti entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo (31/5/2017).

2.11. Considerato che il decreto legislativo n. 65/2017 ha indicato la data di entrata in vigore del medesimo (31 maggio 2017) come spartiacque per la validità dei vecchi titoli di accesso alla professione di educatore, sono sorti dei dubbi in merito alla situazione dei laureandi o laureati in Scienze dell'educazione L-19 e dei laureati in SFP (laurea quinquennale a ciclo unico) dopo il 31 maggio 2017:

- per i laureati in Scienze dell'educazione L-19 ci si chiedeva se potevano svolgere la professione di educatore, come prevedeva il corso di laurea prima della nuova legge.

2.12. I succitati dubbi sono stati superati dal parere espresso dall'Ufficio legislativo dello stesso Miur, che ha chiarito la validità dei titoli richiesti nel cosiddetto vuoto temporale tra il 1° giugno 2017 (dopo l'entrata in vigore del decreto 59/2017) e l'avvio dell'a.s. 2019/2020 (quando entrano in vigore i nuovi titoli di studio per diventare educatore).

Secondo l'Ufficio legislativo del Miur *non appare sostenibile il vuoto ordinamentale nella parte in cui si prevede la validità del titolo di laurea L-19 o di altri titoli riconosciuti validi dalle normative regionali*, entro il 31 maggio 2017 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 65/2017).

Il succitato Ufficio fa, quindi, appello al principio di affidamento in relazione agli sbocchi professionali previsti al momento dell'immatricolazione, anche in ragione del principio di irretroattività delle leggi, da parte di chi ha conseguito o stia conseguendo la laurea L19.

Pertanto, sino al recepimento da parte degli Atenei di quanto previsto dal D.M. n. 378/2018 (che disciplina il corso di specializzazione per i laureati in SFP LM-85bis), oltre ai titoli riconosciuti validi dalla normativa regionale, continueranno ad avere validità, per l'accesso alla professione, i titoli conseguiti all'interno della classe L-19, pur in assenza dell'indirizzo specifico di cui al D.M. n. 378/2018.

2.13. Nella nota allegata al predetto D.M. 378/2028 si legge che "Considerato che la disciplina transitoria indicata dall'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 65/2017 presenta un "vuoto temporale", è stato richiesto un parere all'Ufficio legislativo del MIUR, che si è espresso in data 1° agosto 2018 nei termini che seguono.

Poiché la disciplina transitoria delineata dall'articolo 14 del decreto legislativo 65/2017 creerebbe una soluzione di continuità nel passaggio dal sistema previgente al nuovo modello della laurea a indirizzo specifico, non appare sostenibile il vuoto ordinamentale nella parte in cui si prevede la validità del titolo di laurea L-19 o di altri titoli riconosciuti validi dalle normative regionali, entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo (31 maggio 2017).

L'unica interpretazione possibile appare quella che assicuri, fino all'attivazione degli indirizzi specifici della Laurea L-19 e dei corsi di specializzazione per i laureati in Scienze della formazione primaria, il principio di affidamento di coloro che hanno conseguito o stanno conseguendo la laurea L19 in relazione agli sbocchi professionali previsti al momento dell'immatricolazione, anche in ragione del principio di irretroattività delle leggi.

...

Pertanto, si fa presente che, fino all'attivazione dei percorsi di laurea L-19 ad indirizzo specifico, di cui alla Tabella B del decreto ministeriale n. 378/2018 e dei corsi di specializzazione per laureati in scienze della formazione primaria, di cui al medesimo decreto, continuano ad avere validità ai fini dell'accesso alla professione di educatore per i servizi

educativi i titoli riconosciuti in precedenza validi dalle normative regionali.

In particolare, sino al recepimento da parte degli Atenei di quanto previsto dal D.M. n. 378/2018, oltre ai titoli riconosciuti validi dalla normativa regionale, continueranno ad avere validità, ai fini dell'accesso alla professione, i titoli conseguiti all'interno della classe L-19, pur in assenza dell'indirizzo specifico di cui al D.M. n. 378/2018, e i titoli di laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85bis), pur in assenza dell'integrazione del corso di specializzazione per complessivi 60 CFU.

Gli Atenei provvederanno, in tempo utile per l'anno accademico 2019-2020, a recepire, all'interno dei propri regolamenti didattici, i percorsi previsti dal D.M. n. 378/2018, con particolare riferimento all'indirizzo specifico della Classe di laurea L-19 e al corso di specializzazione integrativo della Laurea in Scienze della formazione primaria”.

2.14. Infine Il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2024, n. 71 (in G.U. 31/5/2024, n.126) convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 106 (in G.U. 30/07/2024, n. 177) ha disposto (con l'art. 8-bis, comma 1) la modifica dell'art. 14, comma 3. d.lgs. 65/2017. Con tale nuova disposizione è stato espressamente previsto che Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe L-19, e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, classe LM-85 bis, purché conseguite entro l'anno accademico 2018/2019.

### **3. Violazione della Direttiva 2013/55/CE del 20 novembre 2013**

#### **- D. lgs. n. 206/2007**

3.1. Parte ricorrente ha conseguito nel marzo 2018 laurea triennale in Germania che permette diversi sbocchi professionali, sia come assistente sociale sia come educatrice.

Ella infatti ha lavorato per un periodo di quattro mesi in un asilo nido e scuola dell'infanzia a Berlino in virtù del suddetto titolo abilitativo che permette l'abilitazione al lavoro con bambini 0-6 anni presso i servizi educativi (cfr. all.ti 13 - 13-bis 13-ter).

Al fine di ottenere il riconoscimento ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, parte ricorrente in data 4/7/2023 inoltrava tramite piattaforma regolare domanda al MIM allegando la documentazione necessaria al riconoscimento del titolo di educatrice asilo nido (<https://www.miur.gov.it/web/guest/riconoscimento-del-titolo-di-educatore-dei-servizi-educativi-dell-infanzia>).

Inoltre nello stesso periodo parte ricorrente ha partecipato al Concorso comunale di Torino per educatrice asilo nido, collocandosi in posizione utile in graduatoria. Tuttavia senza riconoscimento non si può dar corso all'assunzione.

Il provvedimento di rigetto del MIM - qualora fosse motivato in ragione dell'asserito carattere non abilitante del titolo estero - è del tutto illegittimo, poiché come già illustrato, prima del 2017, in Italia, la laurea triennale in scienze dell'educazione (L-19) permetteva di accedere ad entrambe le professioni; educatore socio-pedagogico ed educatore asilo nido.

Col gravato provvedimento, infatti, il ministero provvedeva negativamente sull'istanza diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale acquisito in Germania ai fini dell'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia, rappresentando che "dall'esame della documentazione prodotta, è emerso che Lei è in possesso di una qualifica professionale equiparabile in Italia alla professione di "educatore socio-pedagogico", mentre la scrivente Amministrazione è competente per il solo riconoscimento del profilo di "educatore dei servizi educativi per l'infanzia".

Tale interpretazione non è corretta, poiché evidentemente basata sull'errata circostanza per cui il titolo estero conseguito da parte ricorrente non sia valido in Italia in quanto l'accesso a tale professione è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia.

Tale provvedimento non tiene invece conto - erroneamente - che tra il 1° giugno 2017 (dopo l'entrata in vigore del decreto 59/2017) e l'avvio dell'a.s. 2019/2020 (quando entrano in vigore i nuovi titoli di studio per diventare educatore), sino al recepimento da parte degli Atenei di quanto previsto dal D.M. n. 378/2018, oltre ai titoli riconosciuti validi dalla normativa regionale, continueranno ad avere validità, ai fini dell'accesso alla professione, i titoli conseguiti all'interno della classe L-19, pur in assenza dell'indirizzo specifico di cui al D.M. n. 378/2018.

Poiché il titolo di parte ricorrente è stato pacificamente conseguito in data 21/3/2018 (cfr. all. 2) nell'arco temporale 1/6/2017 - 1/9/2019, esso è valido in Italia quale titolo di "educatore dei servizi educativi per



l'infanzia" e come tale doveva essere riconosciuto dal MIM che avrebbe dovuto pronunciarsi in merito; al contrario è del tutto errata l'interpretazione secondo cui esso varrebbe esclusivamente come qualifica professionale equiparabile in Italia a quella di "educatore socio-pedagogico". Infatti evidentemente il Ministero non ha applicato la suddetta normativa transitoria che consente l'accesso alla professione di educatore di servizi educativi per l'infanzia, con i titoli conseguiti all'interno della classe L-19, pur in assenza dell'indirizzo specifico di cui al D.M. n. 378/2018.

Né ha rilievo alcuno la circostanza per cui la domanda di riconoscimento sia stata inoltrata il 4/7/2023, poiché la nota allegata al D.M. 378/2028 MIUR fa riferimento come criterio temporale di validità del titolo al *momento* del conseguimento della laurea L19 (cfr. Nota allegata D.M. 378/2018 pag. 2 terzultimo paragrafo), id est il 21/3/2018, vigente il periodo transitorio.

Parte ricorrente dunque rientra tra i casi contemplati per la fase transitoria e il suo titolo deve essere equiparato a quello di "educatore dei servizi educativi per l'infanzia" e come tale doveva essere deliberato dal ministero che invece lo ha erroneamente ritenuto, degradandolo, quale titolo idoneo alla qualifica professionale equiparabile in Italia a quella di "educatore socio-pedagogico".

3.2. Sotto tale profilo viene altresì in rilievo l'eccesso di potere degli atti impugnati: il difetto d'istruttoria, essendo pervenuta la p.a. alla decisione senza aver prima esplicitato le condizioni di esercizio del potere; la violazione e i vizi di procedimento, poiché il ministero non ha

rispettato la specifica procedura prevista dal D.M. 378/2018 con particolare riferimento alla Nota Allegata.

Sempre sotto il profilo dell'eccesso di potere si realizza nella specie l'inosservanza sia di circolari amministrative (D.M. n. 378/2018 e allegata Nota a chiarimenti), sia degli degli auto-limiti che l'amministrazione si era posta con il citato decreto ministeriale laddove nella precitata Nota a chiarimenti è la stessa p.a. che afferma che sino al recepimento da parte degli Atenei di quanto previsto dal D.M. n. 378/2018, oltre ai titoli riconosciuti validi dalla normativa regionale, continueranno ad avere validità, ai fini dell'accesso alla professione, i titoli conseguiti all'interno della classe L-19, pur in assenza dell'indirizzo specifico di cui al D.M. n. 378/2018.

3.3. In ogni caso il provvedimento impugnato contrasta con la disciplina europea come ricostruita dalla recente Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 18, 19, 20, 21, 22 del 2022); in particolare, la sentenza n. 18 del 2022, con riferimento al riconoscimento della qualifica professionale conseguita in altro Stato dell'Unione europea, ha affermato: "deve ritenersi necessaria una verifica in concreto delle competenze professionali comunque acquisite nel Paese d'origine dal richiedente il riconoscimento e della loro idoneità all'accesso alla "professione regolamentata" in quello di destinazione. In altri termini, il riconoscimento tipizzato dalla direttiva 2005/36/CE, normativamente predeterminato nel senso di una presa atto del titolo professionale, dell'attestazione di competenza, o dell'esperienza professionale acquisita dall'interessato, si colloca comunque in un sistema che, in vista dell'obiettivo di attuazione delle libertà economiche fondamentali dei

Trattati europei, si propone di «facilitare il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati ed altri titoli stabilendo regole e criteri comuni che comportino, nei limiti del possibile, il riconoscimento automatico di detti diplomi, certificati ed altri titoli», come enunciato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con specifico riguardo al regime di riconoscimento automatico, ma con valenza espansiva anche per il regime generale di riconoscimento, demandato ad una fase amministrativa di verifica dei percorsi di formazione e acquisizione delle necessarie competenze professionali seguiti dall'interessato in ciascun Paese dell'Unione” (punto 9 della motivazione); “la mancanza dei documenti necessari ai sensi del più volte [citato] art. 13 della direttiva 2005/36/CE non può pertanto essere automaticamente considerata ostativa al riconoscimento della qualifica professionale acquisita in uno Stato membro dell'Unione europea, dovendosi verificare in concreto il livello di competenza professionale acquisito dall'interessato, valutandolo per accertare se corrisponda o sia comparabile con la qualificazione richiesta nello Stato di destinazione per l'accesso alla "professione regolamentata" (punto 10 della motivazione); “in conformità con quanto statuito dalla Corte di giustizia sentenza 8 luglio 2021, C166/20, il Ministero dell'Istruzione è tenuto: "- ad esaminare «l'insieme dei diplomi, dei certificati e altri titoli», posseduti da ciascuna interessata; non dunque a «prescindere» dalle attestazioni rilasciate dalla competente autorità dello Stato d'origine, come invece hanno ipotizzato le ordinanze di rimessione; - a procedere quindi ad «un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall'altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione

nazionale», onde accertare se le stesse interessate abbiano o meno i requisiti per accedere alla "professione regolamentata" di insegnante, eventualmente previa imposizione delle misure compensative di cui al sopra richiamato art. 14 della direttiva" (punto 12 della motivazione).

In base ai principi ora richiamati, deve pertanto ritenersi illegittimo il provvedimento con il quale il Ministero dell'Istruzione ha rigettato l'istanza di riconoscimento del titolo conseguito all'estero, senza dare conto di alcuna attività istruttoria compiuta e senza analizzare comparativamente i percorsi formativi svolti nei due Stati membri coinvolti; il Ministero deve valutare in concreto, all'esito di appropriata istruttoria e motivazione, previo parere del Ministero dell'Università e della Ricerca, se il percorso di specializzazione seguito all'estero dall'interessato, unitamente all'esperienza professionale eventualmente maturata, abbia consentito il raggiungimento di un livello di formazione analogo a quello richiesto per essere ammessi in Italia all'insegnamento di sostegno, eventualmente previa adozione di specifiche ed opportune misure compensative.

#### **4. Violazione dell'art. 50 D.lgs. n. 300/1999**

Inoltre, deve ritenersi illegittima l'affermazione secondo la quale il Ministero dell'Istruzione sarebbe incompetente su tale istanza.

Sul punto va rilevato che si verte in materia di riconoscimento della formazione svolta all'estero al fine di consentire l'esercizio in Italia della professione di educatore e non del riconoscimento di un mero titolo di studio.

Conseguentemente, la relativa competenza è indubbiamente attribuita al Ministero dell'Istruzione alla luce dell'art. 50 D.lgs. n. 300/1999, come

modificato dal D.L. 1/2020 conv. in l. 12/2020, secondo cui spetta tra l'altro al Ministero dell'Istruzione l'"organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'università e della ricerca" nonché il "riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale" (v. recentemente in argomento anche Consiglio di Stato n. 9652/2022, 1361/2023). (cfr. TAR Lazio, IV-bis, nn. 7304 e 89/2024 e ord. n. 1144/2024).

### **ISTANZA CAUTELARE**

La ricorrente confida nell'accoglimento del presente ricorso in considerazione della sua fondatezza in fatto e in diritto.

Per quanto concerne la domanda di misura cautelare il *fumus boni iuris* è già stato diffusamente allegato, mentre per quanto riguarda il *periculum in mora*, si osserva quanto segue.

La prima camera di consiglio utile per la trattazione collegiale della domanda cautelare, in base ai termini ordinari, è fissata al 5/11/2024.

La concessione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. si rende necessaria poiché la ricorrente è posizionata al posto n. 265 della graduatoria Funzionario Pedagogico S.P. 01/23 (destinata a scadere il 30.8.2025) (cfr.all.10) e, quindi, ben entro la posizione utile per essere assunta. Infatti, come già illustrato, la Città di Torino ha continuato lo scorrimento della graduatoria del concorso Graduatoria S.P. 01/23, convocando per l'assunzione, per esempio, Vitagliano Simona, utilmente classificata nella graduatoria al n. 359 (cfr.all.15) quindi in posizione deteriore rispetto alla ricorrente.

La trattazione in via cautelare ordinaria precluderebbe dunque alla ricorrente la possibilità di essere chiamata presso la Città di Torino con notevole danno consistente che si rifletterebbe inevitabilmente sulla attuale e sulla futura vita professionale. In tali termini si configura dunque anche una lesione alla sfera professionale.

In particolare si sottolinea come, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, sia meritevole di apprezzamento il pregiudizio potenzialmente derivante alla ricorrente dal diniego impugnato, in quanto suscettibile di riverberarsi sugli incarichi lavorativi in essere, sospensivamente condizionati al mancato riconoscimento del titolo (cfr.all.11).

Si chiede, pertanto, che la domanda di misure cautelari monocratiche e/o collegiali debba trovare accoglimento, con conseguente sospensione del provvedimento con cui il Ministero intimato ha rigettato l'istanza di parte ricorrente intesa ad ottenere il riconoscimento in Italia dell'abilitazione all'esercizio della professione di di educatore dei servizi educativi per l'infanzia acquisita all'estero.

#### **NOTIFICA AI CONTRO-INTERESSATI**

Il presente ricorso viene notificato a uno dei concorrenti inclusi nell'elenco nominativo degli idonei predisposto dalla Città di Torino posizionato peraltro in posizione immediatamente deteriore rispetto a quella di parte ricorrente e come tale direttamente interessata da un eventuale provvedimento di sospensione del provvedimento impugnato.

Qualora ritenuto utile ed opportuno dal giudice e ove sussistano i presupposti di cui all'art. 49 c.p.a. si chiede sin d'ora autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami del ricorso in epigrafe mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione intimata e/o della Città di Torino.

P.T.M.

la ricorrente, tramite il proprio difensore, chiede, previa l'adozione di misure cautelari monocratiche e/o collegiali, l'accoglimento del presente ricorso, con acquisizione dei provvedimenti connessi a quelli impugnati nonché degli atti tutti del relativo procedimento, per il che si riserva la proposizione di motivi aggiunti di ricorso, con conseguente accoglimento delle statuizioni tutte di cui in epigrafe.

Col favore delle spese di lite.

Per la presente causa relativa a pubblico impiego viene versato un c.u. di € 325,00.

Produzioni giusta foliaro.

Cuneo - Roma, lì 9 Settembre 2024

(Avv. Andrea Romano)